

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5253 del 13/11/2019
Oggetto	Società SOLO COSE BUONE SRL in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5349 del 11/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 24566/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **SOLO COSE BUONE SRL** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Monari 20 – C.F.01530540382 - ed impianto nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n.70062 del 03/06/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO**.

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 03/06/2019 trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 13/08/2019 con il n. PG/2019/127800 presentata al SUAP del Comune Ferrara in data 03/06/2019, dalla Società SOLO COSE BUONE SRL dal Sig. Federico Soffritti in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Monari 20 – C.F.01530540382 - ed impianto nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO**.
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società **SOLO COSE BUONE SRL** per l'inserimento di un nuovo punto emissivo;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;
- L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n° 3087 del 13/01/2012
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- visto il parere del Comune di Ferrara in all'impatto acustico trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara e assunto al P.G. di Arpae in data 28/08/2019 con il n. PG/2019/133056;
- vista la richiesta di integrazioni da parte di Arpe -Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PG/2019/139620 del 10/09/2019;
- visto il parere integrativo del Comune di Ferrara in merito agli scarichi idrici e all'impatto acustico e all'aspetto urbanistico delle emissioni in atmosfera assunto al P.G. di Arpae in data 24/09/2019 con il n. PG/2019/146571;
- viste le integrazioni da parte della Società trasmesse dal SUAP del Comune di Ferrara assunte al P.G. di Arpae in data 05/11/2019 con il n. PG/2019/169897;
- visto la parere di Arpe -Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PG/2019/170359 del 05/11/2019;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società SOLO COSE BUONE SRL con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Monari 20 – C.F.01530540382 - ed impianto nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è tenuto al rispetto

continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo;

2. devono essere presentate annualmente, ad Hera SpA al Comune di Ferrara ed a Arpae, le analisi dello scarico attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione dai reparti B laboratorio produzione e C lavaggio;
3. devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, allegata all'istanza.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" e denominate **E8, E9, E10, E11, E12, E13 ed E14**
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:
 - 2.1. non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di farina pari a 1500 kg;
 - 2.2. se presenti, gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico, movimentazione, produzione impasti di farine ed altri prodotti di origine vegetale per la produzione di pane, pasticceria e affini, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- 2.3. gli effluenti provenienti dalla cottura di pane, pasticceria e affini devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.
- 2.4. I consumi di farina devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Farina	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Forno	
	Altro	
Note		

- 2.5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici alle emissioni **E8, E9, E10, E11, E12, E13 ed E14;**

2.6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione di cui al punto 2.2, se presente, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

2.7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

3. le emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7** provenienti dagli impianti termici relativi ai forni per la cottura, funzionanti a gas metano, essendo di potenza nominale complessivamente inferiore a 1 MW rientrano tra quelli compresi al punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione come impianti ed attività in deroga ai sensi del art. 272 comma 1.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUAP/SUEI, i titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n° 3087 del 13/01/2012

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.